

Bando per l'assegnazione di contributi a integrazione del canone di locazione ANNO 2013

(Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, costituito ai sensi dell'art. 11 Legge 431/1998)

Si rende noto che, **dal giorno 16 Maggio**, sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti, in applicazione delle disposizioni in materia nonché delle circolari e direttive applicative relative all'oggetto.

Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria di beneficiari per l'anno 2013, a cui sono destinate le somme del Fondo nazionale, regionale e comunale, che saranno rese disponibili secondo i criteri e la ripartizione finanziaria di cui alle normative ed atti sopra richiamati.

Art. 1 (Requisiti per l'ammissione)

Possono presentare richiesta di ammissione al contributo soltanto i soggetti che, alla data di apertura del presente bando, siano residenti nel Comune di Pietrasanta e che possiedano i sotto indicati requisiti soggettivi e oggettivi, di reddito e di patrimonio:

a) Residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo. Per i cittadini stranieri è richiesta la residenza da almeno dieci (10) anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque (5) nella medesima Regione.

b) Non titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione (intesa per tutti i componenti del nucleo familiare, corrispondente a quello dichiarato nella dichiarazione ISE/ISEE) su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare o comunque capace di produrre reddito, secondo i parametri e nelle forme stabilite dalla LRT 20.12.1996 n. 96, tab. A, lettere c) e d).

c) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato, oppure in corso di registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate, e riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica.

d) Presentino certificazione ISE/ISEE non superiore a € **28.111,05** (all. A deliberazione GRT n. 265/2009). Per ogni nucleo familiare può essere inoltrata una sola domanda di contributo, anche nel caso in cui il contratto locativo sia cointestato con altri nuclei familiari composti da una o più persone residenti nello stesso alloggio.

Nel caso che uno dei nuclei familiari non risulti cointestatario del contratto di affitto può regolarizzare tale posizione entro la data di scadenza di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità della stessa.

Nel caso che uno dei nuclei familiari non risulti definitivamente cointestatario del contratto di affitto dovrà necessariamente essere incluso nella dichiarazione ISE/ISEE del nucleo familiare richiedente il contributo, pena la non ammissibilità della domanda medesima.

Art. 2 (Nucleo familiare)

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del bando.

Ai fini dell'attribuzione del criterio di priorità sociale dovrà essere espressamente dichiarato il numero di persone, rientranti nelle categorie sotto indicate, componenti il nucleo del richiedente alla data di pubblicazione del bando:

- ultrasessantacinquenni;
- soggetti disabili (soggetti aventi invalidità di qualsiasi genere comportanti una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi);

- minori (*soggetti di età inferiore ad anni 18*);

Per il coniuge non ancora legalmente separato, anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici, di reddito e di patrimonio.

Art. 3 **(Reddito e canone di locazione di riferimento)**

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per essere ammessi all'erogazione del contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE, resa ai sensi del D.L. 109/98 e succ. modifiche ed integrazioni, in corso di validità al momento della presentazione della domanda e riferita ai redditi anno 2012.

Il canone di locazione annuale è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato al netto degli oneri accessori.

Per gli studenti universitari che partecipano in modo autonomo al bando la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti essere fiscalmente a carico ovvero del nucleo familiare d'origine quale dichiarato ai fini del calcolo delle tasse universitarie.

A norma di quanto disposto dagli atti di cui in premessa, la collocazione nella graduatoria e l'eventuale erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "reddito ISE uguale a zero"*, sarà possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del competente Ufficio Comunale, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure in presenza di autocertificazione (compilata su apposito modello predisposto e distribuito dal Comune)

**Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo. A tal fine il valore ISE è ritenuto incongruo quando sia pari o inferiore al 50% rispetto al valore del canone locativo annuo.*

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo, sarà quello derivante dalla divisione del canone dovuto, per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 4 **(Formazione della graduatoria)**

La graduatoria di assegnazione è elaborata sulla base delle disposizioni impartite dalla Regione Toscana, con deliberazione G.R.T. n. 145/2007 ed articolata in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE in due fasce di reddito: A) e B).

Il Comune entro i trenta giorni successivi al termine stabilito per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aspiranti al contributo, esclusivamente sulla base delle dichiarazioni/autocertificazioni rese dai medesimi.

Avverso il provvedimento di cui al precedente punto, è possibile proporre ricorso al Comune entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del procedimento, una volta chiuso il termine per i ricorsi, provvede immediatamente a trasmettere la documentazione alla Commissione Comunale, di cui all'art. 8 della L.R. 96/96 e s.m.i., la quale provvederà entro i trenta giorni successivi all'esame dei ricorsi ed alla redazione della graduatoria definitiva, sulla base dei criteri previsti dal presente bando.

Qualora, entro i termini, non sia inoltrata alcuna opposizione, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva per i successivi 15 giorni.

E' fatto riserva di poter modificare la graduatoria definitiva nei casi di mancanza, comunque accertata, di uno o più requisiti essenziali necessari alla collocazione in graduatoria e/o a percepire il contributo, ai sensi del presente bando.

Art. 5 **(Modalità di erogazione del contributo)**

Il Comune provvede alla liquidazione del contributo a **rimborso in una unica soluzione** a seguito di erogazione del fondo da parte della Regione Toscana.

Il contributo spettante sarà erogato sulla base dell'effettivo ammontare dell'affitto pagato e risultante dalle ricevute esibite entro il termine di cui al punto precedente.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Qualora l'ammontare dell'affitto pagato non consentisse l'erogazione dell'intero contributo spettante, la cifra non erogabile tornerà nella disponibilità del fondo.

Il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativi.

Ferma restando, indipendentemente dalla fascia di appartenenza e dall'ordine di graduatoria conseguito, l'impossibilità di utilizzare le risorse trasferite dalla Regione Toscana per la liquidazione delle somme ai soggetti ammessi, tutti i contributi eventualmente non rientranti nella liquidazione di cui al precedente punto saranno liquidati in eguale quota parte applicando la formula sotto riportata:

- **Cdl** = contributo da liquidare = $(Cs \times P)$;
- dove:
- **Cs** = contributo spettante
- **P** = percentuale = $(Id : In) \times 100$;
- **Id** = importo disponibile (risorse comunali eventualmente sommate a parte del finanziamento regionale determinato con le modalità di cui precedente punto 1);
- **In** = importo necessario.

Art. 5 **(Durata e entità del contributo)**

La graduatoria che sarà formata ai sensi del presente bando, ed il relativo contributo che sarà erogato ai beneficiari ivi utilmente collocati, hanno validità per l'anno **2013**.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, applicando il seguente ordine di priorità:

Fascia "A"

- comprende i nuclei il cui valore ISE complessivo sia uguale o inferiore a due pensioni minime INPS (€ **12.493,78**) rispetto al quale l'incidenza del canone risulti non inferiore al 14%;
- l'importo massimo del contributo per tale fascia è pari a € 3.100,00.

Fascia "B"

- comprende i nuclei il cui valore ISE complessivo sia compreso tra il valore di due pensioni minime INPS (€ **12.493,78**) e l'importo di € **28.111,05** e rispetto al quale l'incidenza del canone risulti non inferiore al 24%, e abbiano un valore ISEE non superiore a € **15.320,00**;
- l'importo massimo del contributo per tale fascia è pari a € 2.325,00.

Ai sensi della delibera della G.R.T. n. 258 del 07.04.2008, il Comune si riserva la facoltà di destinare una percentuale del contributo totale, alla fascia "B" che in ogni caso non può superare il 40% delle risorse assegnate. Inoltre si riserva di erogare percentuali diverse dal 100% del contributo spettante.

Il contributo previsto dal presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici, da qualsiasi Ente erogati e in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo.

Alle famiglie utilmente collocate nelle vigenti graduatorie per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), in caso di assegnazione di un alloggio, il contributo di cui al presente bando sarà calcolato e corrisposto fino e non oltre la data della stipula del contratto di locazione dell'alloggio assegnato a seguito di provvedimento del Sindaco. Sarà causa di decadenza del contributo il rifiuto a prendere possesso dell'alloggio ERP eventualmente assegnato.

Art. 6 **(Modalità di erogazione del contributo)**

Per ottenere l'erogazione del contributo previsto, i beneficiari sono tenuti a presentare all'Ufficio protocollo del comune, entro il 20 dicembre 2013, la copia delle ricevute dei pagamenti effettuati nel 2013 senza che l'Ufficio debba predisporre ulteriori richieste.

La mancata presentazione comporta la decadenza dal beneficio e l'attivazione delle conseguenti **azioni** di recupero delle somme eventualmente già erogate.

Nel caso che il contributo spettante sia destinato a sanare una situazione di morosità del canone e qualora al Comune pervenga espressa richiesta da parte del locatore dell'alloggio, il contributo spettante al conduttore può essere erogato direttamente al locatore dell'alloggio.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato, pro-quota ereditaria, agli eredi legittimi sulla base della vigente normativa in materia di successioni. In tal caso, tutti i soggetti che ne hanno titolo dovranno presentare apposita certificazione (denuncia di successione o atto notorio equipollente) che attesti il loro stato di diritto ed essere inoltre in possesso delle ricevute del pagamento del canone fino alla data del decesso dell'intestatario della domanda.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio situato nel Comune di Pietrasanta, il contributo è erogabile solamente previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda e tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto al valore ISE di riferimento; l'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

Nel caso di trasferimento in alloggio situato in altro Comune, sarà possibile erogare solamente la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio situato nel Comune di Pietrasanta.

Art. 7

(Termini e modalità per la presentazione delle domande - Documentazione)

Le domande di partecipazione dovranno essere **compilate unicamente sui moduli** appositamente predisposti e distribuiti dal Comune, presso l'URP e L'UFFICIO CASA.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 15 luglio 2013.

Le domande, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione e presentate all'Ufficio Protocollo del comune, o pervenire mediante raccomandata postale A/R entro il termine prescritto. Per le istanze spedite a mezzo raccomandata **non** farà fede il timbro postale.

I richiedenti possono ricorrere all'autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per attestare il possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione al presente bando. Relativamente ad alcune condizioni oggettive e soggettive dovranno essere unicamente utilizzati i modelli predisposti dal Comune e che saranno consegnati unitamente al modulo della domanda.

Qualora il richiedente intenda avvalersi di accredito bancario del contributo spettante è tenuto a dare indicazione del codice IBAN dell'Istituto di credito scelto, nel caso invece intenda delegare alla riscossione, occorre che presenti il nominativo della persona delegata, indirizzo e codice fiscale

Copia del bando e del modello di domanda di partecipazione possono essere scaricati dal sito internet del Comune www.comune.pietrasanta.it

Dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda, pena la non ammissibilità della stessa, la seguente documentazione:

- ⇒ copia del contratto di locazione, debitamente registrato o in corso di registrazione;
- ⇒ copia della certificazione ISE/ISEE, nella quale i redditi ivi dichiarati siano quelli percepiti nell'anno 2012 ed il canone di locazione annuale in essa indicato sia quello relativo all'anno 2013;
- ⇒ autocertificazione dalla quale risulti che il soggetto non ha percepito contributi pubblici da qualunque ente a titolo di sostegno alloggiativo.

I **cittadini stranieri** dovranno allegare obbligatoriamente un certificato storico di residenza, o autocertificazione, dal quale risulti una residenza da almeno dieci (10) anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque (5) nella medesima Regione.

Art. 8
(Controlli e sanzioni)

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune procederà a controllare, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti.

Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenuto. In tal caso, il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, viene fatto esplicito riferimento alla Legge 431/1998, alle deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 258 del 07/04/08 e n. 265 del 06/04/2009, alla LRT n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai regolamenti e circolari attuative relativi all'argomento in materia.

Il Comune di Pietrasanta, ai sensi della Legge 31.12.1996 n. 675 e nel rispetto del T.U. sulla privacy, D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato al trattamento dei dati relativi ai richiedenti il contributo, per tutti gli adempimenti necessari all'istruttoria delle istanze che saranno presentate.

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi a:

- Ufficio Casa Via Martiri di S. Anna 10 tel 0584/795301 aperto al pubblico dalle ore 9,00 alle 12,00 dei giorni di martedì e giovedì,;
- l'URP del Comune dalle ore 09.00 alle ore 12.00, tutti i giorni della settimana

Il Funzionario
Dott.ssa Loreta Polidori